

# LA NORMA GIURIDICA E LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

## 1 La norma giuridica

### A) STRUTTURA DELLA NORMA GIURIDICA

Strutturalmente, la norma giuridica presenta **due componenti distinte**:

- il **precetto**, ossia: la parte che individua una precisa regola di comportamento, positiva o negativa;
- la **sanzione**, ossia: la risposta dell'ordinamento susseguente alla violazione del precetto da parte del destinatario,

#### ESEMPIO:

*multa, reclusione, decadenza come conseguenza di illeciti amministrativi, reati o violazione di termini perentori.*

La norma giuridica è una **regola di condotta** supportata da una predeterminata **risposta sanzionatoria** in caso di sua inosservanza, e disciplina, in astratto, la condotta dei consociati al fine di **assicurare la pace e la stabilità** della comunità sociale.

Le norme formano l'**ordinamento giuridico** e si contrappongono ad altre norme, morali, etiche, deontologiche, che permeano ordinamenti distinti, quali quello religioso, spirituale, professionale.

Le norme possono:

- vietare un dato comportamento (**proibitive**),
- imporlo (**precettive**),
- autorizzarlo (norme **permissive**),
- attribuire capacità, diritti, poteri, *status* (norme **attributive**);
- limitarsi ad individuare le finalità da perseguire (norme **programmatiche**);
- definire concetti giuridici (norme **definitorie**);
- regolare la produzione di altre norme (**metanorme** o norme di seconda istanza), come le norme costituzionali che prescrivono il procedimento da seguire per produrre leggi ordinarie.

Con riferimento alla loro **derogabilità**, le norme si distinguono in:

- **dispositive**: disciplinano un rapporto e, per loro natura, possono essere derogate dalle parti con una disciplina pattizia;
- **suppletive**: disciplinano un rapporto giuridico solo nell'ipotesi in cui le parti non l'abbiano espressamente regolato;

- **cogenti**: laddove non possano essere derogate o disapplicate neppure per volontà delle parti.



### Quali sono i caratteri della norma giuridica?

- Generalità e astrattezza**: la norma si configura, prevalentemente, come una prescrizione o un divieto, rivolta ad una pluralità indistinta di destinatari (**generalità**), per disciplinare non una singola fattispecie ma fattispecie astratte, perché ipotetiche e future (**astrattezza**).
- Coercibilità**: le norme giuridiche sono accompagnate dalla minaccia dell'applicazione di una sanzione in caso di inosservanza.
- Intersoggettività**: le norme disciplinano comportamenti relativi alla condotta di un individuo nei confronti di un terzo.
- Novità**: le norme giuridiche costituiscono prescrizioni prima inesistenti, modificano le disposizioni vigenti, o le abrogano.
- Esteriorità**: l'oggetto della norma giuridica è solo l'azione concretamente realizzata dal soggetto, a nulla rilevando dal punto di vista giuridico le pulsioni dell'animo, anche se socialmente riprovevoli.
- Certezza**: le norme giuridiche devono essere certe, ovvero formulate con espressioni chiare e determinate, nonché raccolte in documenti ufficiali che ne fissino i contenuti e ne consentano la conoscibilità.
- Positività**: sono emanate da organi legittimati nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione e dalle Leggi dello Stato; inoltre, una volta emanate, esplicano effetto con riferimento ad un determinato gruppo sociale.

## B) L'INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE

La norma giuridica è la regola di condotta attraverso cui il Legislatore esprime la sua **volontà** di disciplinare una data materia. Lo specifico atto normativo che la contiene è articolato in **enunciati**, i quali esprimono la volontà imperativa dell'organo legislativo e, per questa caratteristica, vengono chiamati anche **disposizioni normative**.

Tali enunciati, come tutte le espressioni linguistiche, non esprimono sempre un significato preciso e univoco poiché, spesso, il linguaggio usato è complesso e le stesse parole possono avere più significati.



**L'interpretazione** della legge è l'attività compiuta dall'interprete finalizzata all'individuazione delle norme contenute in una disposizione e del loro preciso significato, consentendone la conseguente applicazione. Dal punto di vista del **soggetto** chiamato a svolgere tale operazione, l'interpretazione può essere:

- **giudiziale**, se l'attività è svolta da un giudice. All'esito di tale operazione il giudice ricava una norma giuridica da porre a fondamento della propria decisione;
- **autentica**, se l'attività è svolta dal Legislatore che, nell'esercizio del proprio potere di interpretazione autentica, indica in modo preciso e puntuale quale sia il significato delle disposizioni normative contenute nelle leggi. In tal modo, il Legislatore vincola gli operatori del diritto con efficacia retroattiva. Non si tratta, tecnicamente, di un'attività interpretativa (il Legislatore non può sostituirsi all'interprete, pena la violazione del principio della divisione dei poteri), ma è un'opera legislativa, perché il Legislatore, al fine di attribuire un dato senso ad una norma, emana una disposizione con cui afferma come deve essere intesa una determinata disposizione;
- **dottrinale**, compiuta da studiosi esperti di diritto (la c.d. "dottrina") e il suo risultato non costituisce una norma giuridica risolutiva di una fattispecie concreta, ma un orientamento, più o meno autorevole, di una disposizione di legge.

Dal punto di vista, invece, dei **criteri** con cui l'attività interpretativa è svolta, è possibile distinguere l'interpretazione:

- **letterale**, secondo cui alle disposizioni è attribuito il significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse;
- **sistematica**, ha lo scopo di determinare il significato della disposizione sulla base della connessione con altre norme che disciplinano la materia, con le altre disposizioni e i principi fondamentali dell'ordinamento. Pertanto, quando una stessa disposizione si espone a interpretazioni diverse, l'interprete deve scegliere, in primo luogo, quella conforme a Costituzione e al sistema ordinamentale nel suo complesso;
- **adeguatrice**, il significato delle disposizioni viene adeguato affinché non sia confliggente con norme di rango superiore,

**ESEMPIO:**

*una norma viene interpretata con un significato che non contrasti con la Costituzione;*

- **restrittiva**, in quanto viene ristretta l'area applicativa della norma;
- **estensiva**, in quanto viene estesa l'area applicativa della norma oltre il dato letterale;
- **evolutiva**, laddove il significato della disposizione da applicare è adattato sulla base dell'evoluzione del contesto socio-culturale e storico;
- **storica**, quando l'interpretazione della norma è svolta sulla base della volontà del Legislatore che l'ha emanata.

**ART. 12 PRELEGGI:** *"Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal **significato proprio delle parole** secondo la*



connessione di esse, e dalla **intenzione del legislatore**. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano **casi simili o materie analoghe**; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i **principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato**".



L'interpretazione può essere **analogica** quando un caso concreto non possa essere risolto applicando una norma già presente nell'ordinamento giuridico. In tal caso, per colmare la lacuna normativa, il giudice applica al caso concreto una disposizione che regola casi simili o materie analoghe. Solo qualora non sia possibile applicare al caso concreto un ragionamento analogico (c.d. *analogia legis*), e quindi applicare al caso sottoposto all'esame del giudice la disciplina prevista per altra fattispecie simile, allora il giudice deve ricorrere ai principi generali dell'ordinamento giuridico, sanciti dalla Costituzione o rinvenibili nelle norme di legge (c.d. *analogia iuris*). L'interpretazione analogica non può applicarsi alle norme penali e a quelle eccezionali, secondo quanto dispone l'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile.



La giurisprudenza tende a distinguere l'interpretazione analogica da quella estensiva in questo modo: l'**analogia** consiste, come si è detto, nella soluzione di una fattispecie concreta non prevista da alcuna disposizione, applicando la norma che si ricava da disposizioni che riguardano casi o materie analoghe (art. 12, comma 2, Preleggi). L'**interpretazione estensiva**, invece, consiste nell'attribuire ad un termine della disposizione un significato più ampio del senso letterale suo proprio. Si pensi all'art. 3 della Costituzione, che tutela le libertà dei cittadini, ove per "*cittadino*" devono intendersi, estensivamente, uomini e donne, a prescindere dall'essere o meno cittadini dello Stato italiano.

## 2 Le situazioni giuridiche soggettive

Le norme giuridiche, quando regolano fattispecie concrete, producono in capo ai destinatari degli effetti giuridici, creando, modificando o estinguendo situazioni giuridiche soggettive in capo agli stessi.

→ La condizione che un soggetto assume nell'ambito di un rapporto prende il nome di **situazione giuridica soggettiva**.



**Come è possibile distinguere le situazioni giuridiche soggettive?**

Le situazioni giuridiche soggettive possono essere distinte in:

– **attive** (o di vantaggio);

- **passive** (o di svantaggio).

Segnatamente, esse possono essere classificate in:

**I) SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE ATTIVE:** l'ordinamento riconosce ad un individuo una situazione di vantaggio per la tutela dei propri interessi.

Le situazioni giuridiche soggettive attive sono rappresentate da:

- a) **potestà:** potere attribuito al singolo nell'interesse della collettività, per cui il soggetto che ne è titolare la deve esercitare con il vincolo della tutela degli interessi per cui la potestà gli è stata attribuita (diritto-dovere);
- b) **facoltà:** rappresentano manifestazioni del diritto soggettivo, non sono pertanto autonome situazioni giuridiche soggettive, ma rappresentano i modi attraverso cui il diritto soggettivo può esercitarsi;
- c) **aspettativa:** è una posizione di attesa cui l'ordinamento attribuisce rilevanza giuridica, riconoscendone l'attitudine a trasformarsi in diritto soggettivo e apprestando una serie di strumenti di tutela in via strumentale che ne favoriscano la conservazione in vista della futura trasformazione. Si caratterizza come posizione di interesse iniziale giuridicamente riconosciuta non come tale, ma in vista del suo successivo evolversi in una situazione finale corrispondente ad una posizione di diritto soggettivo. Tale situazione rileva in particolare nella condizione, in pendenza della quale le parti contrattuali hanno il dovere di comportarsi secondo buona fede.

Non ogni aspettativa, tuttavia, è giuridicamente rilevante e, dunque, tutelata. Si distingue, al riguardo, tra **aspettativa di diritto, o legittima**, e **aspettativa di fatto**: solo la prima appare meritevole di tutela dal momento che solo in tal caso la fattispecie produttiva di effetti attributivi di diritti è già in essere nei suoi primi elementi.

**ESEMPIO:**

*Aspettativa legittima: si pensi, a titolo d'esempio, al feto che è stato concepito e che, prima della nascita, vanta un'aspettativa che si tramuterà in diritto soggettivo solo con la nascita, ovvero con il suo primo respiro.*

La caratteristica dell'aspettativa, pertanto, è la **provvisorietà**, dal momento che la fattispecie in formazione o si perfezionerà, ed allora nascerà un diritto soggettivo, oppure tale perfezionamento risulterà impossibile (nell'esempio fatto, il concepito non viene al mondo), ed allora non nascerà alcun diritto e verrà meno anche la situazione di aspettativa.

Si ha aspettativa legittima anche nel caso di **diritti condizionati per volontà delle parti**, le quali possono decidere di subordinare l'efficacia di un negozio o il venir meno dei suoi effetti all'avveramento di un evento

futuro e incerto, apponendo al negozio una condizione sospensiva o risolutiva. Durante la fase di pendenza della condizione, le parti possono disporre della propria aspettativa.

**ESEMPIO:**

*Ad esempio, l'acquirente di un immobile sotto condizione può sostituire a sé un terzo, che a sua volta diventerà proprietario solo se la condizione si avvererà.*

Inoltre, in tal caso, l'aspettativa è tutelata non solo in via conservativa, come di regola (art. 1356 c.c.), ma anche mediante lo strumento della **finzione di avveramento**, secondo cui la condizione si considera avverata quando sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse al suo non avveramento, trasformandosi così, per volontà della legge, l'aspettativa in diritto;

**d) interesse legittimo:** è la pretesa qualificata del privato alla legittimità dell'azione amministrativa, pretesa riconosciuta a quel soggetto che, con riferimento al potere della Pubblica Amministrazione, si trovi in una posizione differenziata rispetto ad altri soggetti.

**ESEMPIO:**

*Si pensi al candidato ad un concorso pubblico: egli è titolare dell'interesse legittimo alla regolarità della procedura concorsuale, interesse che, al contrario, non vanta chi non partecipi a quel concorso.*

Il tipico strumento di tutela dell'interesse legittimo è l'**impugnazione** dell'atto o del provvedimento amministrativo ritenuto illegittimo, al fine di ottenerne l'annullamento;

**e) libertà:** posizione attiva che esprime una "**non costrizione**" nei confronti dell'individuo;

**f) diritto:** posizione attiva che evoca l'aspetto positivo di "**pretesa**" del suo titolare.



Si parla, prevalentemente, di "**libertà**" con riferimento alle **pretese negative** tipiche del costituzionalismo liberale, volte a respingere lo Stato dalle scelte individuali dei cittadini, mentre si parla di "**diritti**" con riferimento alle **pretese positive** tipiche delle realtà statali democratiche più recenti e che si esprimono nelle richieste sociali di Welfare. In realtà, oggi, le due situazioni giuridiche soggettive – libertà e diritti – si sostengono vicendevolmente, poiché, dove vi è diritto, spesso, vi è anche pretesa negativa.

**ESEMPIO:**

*Si pensi al "diritto" alla salute, come pretesa positiva di ricevere dallo Stato cure mediche e come pretesa negativa di non subire trattamenti sanitari contro la propria volontà.*

I **diritti** possono essere distinti in:

- **diritti assoluti**: si fanno valere *erga omnes*, ovvero nei confronti di tutti i consociati. Essi sono:
  - i **diritti della persona** (ad esempio, la libertà personale, di domicilio o il diritto alla privacy);
  - i **diritti reali** che, come il diritto di proprietà, hanno ad oggetto un bene (reali dal latino “*res*” = cosa), e sono anch’essi assoluti perché il loro esercizio non richiede l’intervento dei terzi, ma solo l’astensione.
- **diritti relativi**: possono essere fatti valere soltanto nei confronti di soggetti determinati, sui quali incombe il dovere di una prestazione (si pensi al diritto di credito nei confronti del proprio debitore).

**II) SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE PASSIVE**: la posizione è passiva o di svantaggio quando impone al suo titolare una determinata condotta qualificabile in termini di:

- a) **obbligo**, per cui il soggetto è tenuto a porre in essere una data condotta prescritta da una norma giuridica, nell’interesse di un altro soggetto, titolare della corrispettiva situazione giuridica soggettiva attiva chiamata “diritto relativo”. Pertanto, l’obbligo si correla al diritto relativo e può essere **positivo**, quando il comportamento imposto dalla norma consiste in un fare o dare, oppure **negativo**, quando impone un comportamento omissivo;
  - nel primo caso è detto anche **comando**, nel secondo **divieto**.

Il **debito** è l’obbligo correlato a un diritto relativo di natura patrimoniale (credito), corrispondente, cioè, a un interesse di natura economica, vale a dire suscettibile di essere valutato in denaro. Debito e credito sono il contenuto di una particolare specie di rapporto giuridico chiamato **obbligazione**;



- b) **soggezione**, che consiste nel dover sopportare l’esercizio dell’altrui diritto potestativo.

**ESEMPIO:**

*il minorenni si trova in uno stato di soggezione nei confronti dei genitori che esercitano nei suoi confronti la potestà genitoriale;*

- c) **onere**, si ha quando ad un soggetto è attribuito un potere, l’esercizio del quale è condizionato ad un adempimento; l’adempimento non è obbligatorio, ma senza di esso non si beneficia del potere attribuito.

**ESEMPIO:**

*si pensi all’onere della prova, per cui i diritti ricevono protezione giurisdizionale solo se ed in quanto chi li fa valere in giudizio fornisca la prova dei fatti sui quali essi si fondano;*

*d)* **dovere generico di astensione**, è il tipico riflesso dei diritti assoluti, la pretesa negativa che incombe su tutti i consociati nei confronti dei titolari di diritti della persona o di diritti reali.

## METTITI ALLA PROVA

●○○○○ DIFFICOLTÀ BASSA

### 1) Che cos'è la norma giuridica?

La norma giuridica rappresenta una regola che disciplina, in **generale** e in **astratto**, la condotta dei consociati al fine di assicurare la pace e la stabilità della comunità sociale. La giuridicità della norma deriva dall'inserimento di questa nell'ordinamento che concorre a formare (contrapponendosi ad altre norme, morali, etiche, deontologiche, che permeano ordinamenti distinti, quali quello religioso, spirituale, professionale), il quale prevede, in caso di disobbedienza al **precetto**, ovvero al comando che impone un dato comportamento, positivo o negativo, una **sanzione**, ossia la risposta dell'ordinamento alla violazione del precetto da parte del destinatario (ad esempio, multa, reclusione, decadenza).

- Regola generale e astratta;
- Pace sociale e stabilità della comunità;
- Precetto;
- Sanzione.



●●●○○ DIFFICOLTÀ MEDIA

### 2) In cosa consiste l'interpretazione estensiva e in che modo si distingue dall'interpretazione analogica?

L'interpretazione estensiva consiste nell'attribuire ad un termine della disposizione un significato più ampio del senso letterale suo proprio. Si pensi all'art. 3 della Costituzione, che tutela le libertà dei cittadini, ove per "cittadino" devono intendersi, estensivamente, uomini e donne, a prescindere dall'essere o meno cittadini dello Stato italiano. L'analogia consiste, invece, nella soluzione di una fattispecie concreta non prevista da alcuna disposizione, applicando la norma che si ricava da disposizioni che riguardano casi o materie analoghe (art. 12, comma 2, Preleggi).

- Significato più ampio di quello letterale;
- Fattispecie non regolata da alcuna norma.



●●●●● DIFFICOLTÀ ALTA

### 3) In cosa consiste l'analogia, quali sono i tipi e quali i suoi limiti applicativi?

L'analogia è un procedimento mediante il quale l'interprete del diritto (il giudice), qualora ravvisi una lacuna (ovvero quando un caso o una materia non siano espressamente disciplinati dalla legge), applica le norme previste per casi simili o materie analoghe (art. 12 disp. prel. c.c.).

Pertanto, quando un caso concreto non possa essere risolto applicando una norma preesistente nell'ordinamento giuridico, per colmare la lacuna normativa, il giudice applica al caso concreto una disposizione che regola casi simili o materie analoghe. Solo qualora non sia possibile applicare al caso concreto un ragionamento analogico (cosiddetta "*analogia legis*"), ovvero applicare al caso sottoposto all'esame del giudice la disciplina prevista per altra fattispecie simile, allora il giudice deve ricorrere ai principi generali dell'ordinamento giuridico, sanciti dalla Costituzione o rinvenibili nelle norme di legge (cosiddetta "*analogia iuris*"). L'interpretazione analogica non è applicabile sempre e indistintamente. Essa trova un espresso limite, infatti, nelle norme penali e in quelle eccezionali, secondo quanto dispone l'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile.



- *Analogia legis*;
- Principi generali ordinamento giuridico;
- *Analogia iuris*;
- Limiti (art. 14 disp. prel. c.c.).

# SCHEMA DI SINTESI

La **norma giuridica** è composta da

**Precetto:**

regola di condotta positiva o negativa

**Sanzione:**

risposta alla violazione della regola

Sono **caratteri** della **norma giuridica**:

- **Generalità** e **astrattezza**: la norma è **diretta** ad una **pluralità indistinta** di consociati e **disciplina fattispecie astratte**;
- **Coercibilità**: la norma è **sorretta** da una **sanzione**;
- **Intersoggettività**: la norma disciplina i **comportamenti dei consociati**;
- **Novità**: la norma **produce** prescrizioni, le **modifica** o **estingue**;
- **Esteriorità**: la norma è **applicata** in relazione **alla condotta materiale** del soggetto;
- **Certezza**: la norma ha **contenuto certo** e **determinato**, deve essere **conoscibile** ai consociati;
- **Positività**: la norma è emanata dal Legislatore, secondo le forme e i modi della Costituzione.

La **norma giuridica** si **interpreta** secondo **critero**:

- **letterale**: secondo significato proprio delle parole, e la loro connessione;
- **sistematico**: secondo la connessione con altre norme della materia;
- **di adeguazione**: per evitare conflitti con norme di rango superiore;
- **restrittivo**: l'area applicativa della norma viene ristretta;
- **estensivo**: l'area applicativa della norma viene estesa;
- **evolutivo**: il significato della norma è adattato al contesto socio-culturale e storico;
- **storico**: il significato della norma è ricavato dalla volontà del Legislatore emanante.

**Analogia**

**soluzione** di una **fattispecie concreta non prevista** da alcuna disposizione

**Legis:**

si applica la disciplina di fattispecie analoghe

**Iuris:**

si ricorre ai principi generali dell'ordinamento

Le **situazioni giuridiche soggettive** sono:

posizioni di **vantaggio** o **svantaggio** che un soggetto di diritto assume nell'ambito di un rapporto giuridico

